



## CITTA' DI NETTUNO

PROVINCIA DI ROMA

Codice Fiscale 02910820584 - Partita I.V.A. N. 01133581007  
Viale G. Matteotti, 37 00048 - NETTUNO (RM)  
www.comune.nettuno.roma.it

Area Economico Finanziaria - Demanio e Patrimonio - tel. 0698889211-228 - email- ufficio.demanio@comune.nettuno.roma.it

### ORDINANZA n. 05

(Prot. Gen.le n. 15649 del 30.04.2014)

### - ORDINANZA BALNEARE 2014 -

#### DISPOSIZIONI UTILIZZO DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO

##### II DIRIGENTE AREA ECONOMICA FINANZIARIA

- RITENUTO necessario disciplinare l'utilizzo e l'esercizio delle attività turistico-ricreative e gli aspetti gestionali del pubblico demanio marittimo limitatamente agli ambiti di competenza territoriali di questo Comune;
- VISTO il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328; di approvazione del testo definitivo del Codice della Navigazione, come successivamente integrato e modificato ed in particolar modo gli artt. 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli articoli. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione;
- VISTO il D.P.R. n. 616 del 24.07.1977 in materia di deleghe di competenze amministrative dello stato alle Regioni ed in particolare l'art. 59 che delega alle Regioni le funzioni amministrative sul litorale marittimo, quando l'utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative;
- VISTO il D.M. 27.02.1987, n° 171 relativo alla "Disciplina del Commercio Ambulante";
- VISTA la Legge 28.03.1991 n° 112, recante "Norme in materia di commercio su aree pubbliche";
- VISTA la Legge 25.08.1991, n° 284 "Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche";
- VISTA la Legge 5 Febbraio 1992, n. 104, ad oggetto "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili" e s.m.i.;
- VISTA la Legge 4 dicembre 1993 n. 494 conversione in legge con modificazioni del D.L. del 05 ottobre 1993 n. 400, così come modificata dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), articolo unico, commi 250 e ss. Recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime nonché l'obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione;
- VISTO il Decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo in data 16 ottobre 1991 ad oggetto "Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione";
- VISTA la Legge Quadro sull'Inquinamento acustico n. 447/1995
- VISTO il DPCM 14/11/1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

- VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, ad oggetto “Conferimento e funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59”;
- VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, ad oggetto “ Riforma della disciplina del settore del Commercio, a norma dell’art. 4 – comma 4 – della Legge 15 marzo 1997 n. 59;
- VISTO il D.M. del 05 agosto 1998, n 342, “Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime per finalità turistico – ricreative”;
- VISTO il D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215 Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi.
- VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 in particolare evidenza gli Artt. 7 e 7/Bis;
- VISTA la Legge 29 marzo 2001, n. 135 dal titolo” Riforma della legislazione nazionale del turismo”;
- VISTA la Legge 296/2006 – Legge Finanziaria 2007 – inerente nuovi criteri per la determinazione dei canoni relativamente alle concessioni demaniali marittime;
- VISTA la Legge della Regione Lazio del 06.08.1999 n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”, che all’art. 77 ha previsto la delega ai Comuni costieri delle funzioni amministrative concernenti i provvedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca delle concessioni sul litorale marittimo quando l’utilizzazione abbia finalità turistico e ricreative;
- VISTA la Legge Regionale del 03 agosto 2001 n. 18 Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio — modifiche alla Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regione Lazio n° 1161/2001 e s.m.i., avente ad oggetto “linee guida per l’effettivo esercizio delle funzione sub-delega ai sensi della Legge Regionale 6 agosto 1999, n° 14. Testo coordinato ed integrato con modifiche delle disposizioni regionali in materia di gestioni dei beni Demaniali Marittimi per l’utilizzazione turistico ricreativa”.
- VISTA le D.G. Regione Lazio n° 425/2002 e 373/2003 integrative alle disposizioni ed adeguamenti normativi alla D.G.R. n° 1161/2001.
- VISTA la Legge Regionale n° 13/2007;
- VISTE le direttive in materia di disciplina ed uso delle spiagge e zone di mare destinate alla balneazione, emanate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti - con circolari nn. 10, 12, e 22 - serie I - titolo : Demanio Marittimo, datate, rispettivamente, 07-05-1994, 20-05-1994- e 10-04-1995;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n° 2816 del 25-05-1999, avente ad oggetto “sub-delega di compiti e funzioni amministrative ai Comuni in materia di Demanio Marittimo, con finalità turistico ricreative”;
- VISTE le direttive da ultimo emanate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Dipartimento della Navigazione Marittima e Interna - Unità di Gestione delle Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo, con la circolare n. 120/Serie I/Titolo: Demanio Marittimo in data 24.05.2001;
- VISTA la circolare n° 03 del 22- maggio 2002 - Regione Lazio - Demanio Marittimo - Ass.to Cultura Sport e Turismo;
- VISTO l’art.5 della Legge Regionale 6 agosto 2007, n.13 - Attribuzione ai Comuni di nuove funzioni e compiti amministrativi in materia di demanio marittimo con finalità turistiche;
- VISTO il regolamento della Regione Lazio n. 11 del 15 luglio 2009 “Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per la finalità turistico-ricreative e classificazione degli stabilimenti balneari”;
- VISTO Il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 22 dicembre 2009.

## ORDINA

A tutti i concessionari di esporre obbligatoriamente la presente Ordinanza agli ingressi ed in luogo ben visibile per tutta la stagione, congiuntamente all'ordinanza emanata dall'Autorità Marittima e, per gli stabilimenti balneari o concessioni similari, l'apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti dallo stabilimento stesso, in conformità a quanto disposto dalle vigenti normative regionali e nazionali.

### **Art. 1 – Accesso al demanio pubblico dello Stato – diritto di transito**

- 1.1 La presente ordinanza si applica a chiunque gestisce, a qualunque titolo, strutture destinate alla balneazione frequentate dai bagnanti quali: stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere attrezzate, spiagge libere, complessi balneari pubblici, complessi balneari sociali, colonie marine, rimessaggi nautici, arenili asserviti compresi i rispettivi specchi acquei antistanti, nonché ai bagnanti e/o frequentatori delle spiagge libere;
- 1.2 i concessionari di aree Demaniali Marittime hanno l'obbligo di garantire, H 24, per tutto l'anno solare, l'accesso libero a gratuito per il solo raggiungimento della battigia (fascia di metri lineari 5,00 destinata esclusivamente al libero transito ed alle operazioni di soccorso); al fine di non intralciare le normali attività oggetto della concessione demaniale è facoltà del concessionario predisporre apposito ed idoneo percorso destinato al libero accesso, che in tal caso dovrà essere opportunamente segnalato;
- 1.3 il titolare della concessione demaniale marittima dovrà garantire l'accesso, di cui all'art. 1.2 precedente, anche se l'entrata principale ed il percorso per il raggiungimento della battigia insistono su aree di proprietà privata;
- 1.4 tutti i proprietari degli immobili che hanno arbitrariamente precluso l'accesso al mare, mediante costruzione di recinzioni sia in muratura o altro materiale o tramite posizionamento di cancelli sono obbligati al ripristino dello stato dei luoghi in origine, come prescritto dalle normative vigenti in materia della sicurezza è incolumità pubblica nonché alle disposizioni di legge che disciplinano il Demanio Marittimo;
- 1.5 è severamente proibito alle persone il camminamento e l'accesso sulle dighe e scogliere soffolte;
- 1.6 i concessionari dovranno apporre, in modo ben visibile ad ogni ingresso principale dell'area in concessione, apposita cartellonistica, redatta in più lingue (almeno italiano ed inglese), riportante la seguente dicitura: *“l'accesso ed il transito sugli arenili sono liberi e gratuiti per il solo raggiungimento della battigia”*; a tal fine è facoltà del concessionario predisporre idoneo percorso “libero e gratuito” per il raggiungimento della battigia, il quale dovrà essere segnalato attraverso idonea cartellonistica; in assenza del quale si intende “libero e gratuito” qualsiasi entrata/passaggio esistente.

### **Art. 2 – Stagione Balneare**

- 2.1 la stagione balneare è compresa tra il 1° Maggio e il 30 settembre;
- 2.2 i concessionari sono obbligati ad esercitare l'attività di stabilimento balneare dalla data del 1° giugno alla data del 15 settembre e debbono garantire (obbligatoriamente dal 01 giugno al 15 settembre) l'utilizzo e la funzionalità delle strutture concesse ed assicurare il servizio di assistenza



- ai bagnanti in conformità dell'Ordinanza di sicurezza balneare vigente emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio, nel rispetto degli orari di cui al successivo art. 2.5;
- 2.3 nel periodo compreso dal 1° al 31 maggio e dal 16 al 30 settembre – limitatamente ai giorni feriali - è consentita l'apertura delle attività secondarie a quelle di stabilimento balneare anche ai soli fini elioterapici, garantendo comunque il servizio di sorveglianza ai bagnanti nei giorni di sabato e domenica e festivi, nel rispetto degli orari di cui al successivo art. 2.5; in tal caso dovranno essere installati appositi cartelli di avviso, ben visibili (redatti almeno in lingua italiana, inglese ed altre due lingue, delle quali una della comunità straniera prevalente sul territorio in base al dato demografico) con la seguente dicitura: "ATTENZIONE! IL SERVIZIO DI SALVATAGGIO E' GARANTITO SOLO NEI GIORNI DI SABATO DOMENICA E FESTIVI";
- 2.4 il concessionario è tenuto a comunicare per iscritto (utilizzando unicamente il modello allegato alla presente), all'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Nettuno e all'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio, almeno 10 giorni prima dell'apertura, quali attività verranno esercitate nel periodo compreso dal 1° al 31 maggio e dal 16 al 30 settembre;
- 2.5 gli orari riservati alla balneazione sono:
- a) dal 1 Maggio al 31 maggio e dal 16 settembre al 30 settembre, nei giorni feriali dalle ore 11,00 alle ore 17,00 e nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 09,30 alle 19,00;
- b) dal 1 Giugno al 15 Settembre dalle ore 09,00 alle ore 19,00;
- 2.6 nel periodo intercluso dal 01 ottobre al 30 aprile è consentita l'apertura delle attività secondarie a quelle di stabilimento balneare anche ai soli fini elioterapici, in tal caso il concessionario è tenuto a comunicare per iscritto (utilizzando unicamente il modello allegato alla presente), all'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Nettuno e all'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio, almeno 10 giorni prima dell'apertura, quali attività verranno esercitate; e dovranno installare un cartello di avviso, ben visibile (redatti almeno in lingua italiana, inglese ed altre due lingue, delle quali una della comunità straniera prevalente sul territorio in base al dato demografico) con la seguente dicitura: "ATTENZIONE! NEL PERIODO COMPRESO DAL \_\_\_ AL \_\_\_ QUESTO STABILIMENTO SVOLGE ESCUSIVAMENTE LE ATTIVITA' DI \_\_\_\_\_ - LA BALNEAZIONE NON E' SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO";
- 2.7 gli orari delle attività accessorie (bar, ristoranti, discoteche, ecc) seguirà la disciplina prevista dalla normativa comunale vigente per il commercio;

### **Art. 3 – Zone di mare destinate alla balneazione**

- 3.1 Vedi Ordinanza vigente dell'Autorità Marittima e relativo Regolamento Disciplinare del Diporto Nautico.

### **Art. 4 – Divieti - sulle spiagge del territorio del Comune di Nettuno è fatto divieto di:**

- 4.1 occupare, la fascia dei 5 metri della battigia, fatta eccezione dei mezzi destinati alle operazioni di assistenza o salvataggio;
- 4.2 lasciare sulle spiagge libere, ed in quelle libere attrezzate oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie, sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;

- 4.3 occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, asciugamani, tavoli, mezzi nautici - salvo quelli di salvataggio - la fascia di arenile profonda 5 metri dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con assoluto divieto di permanenza. Quando l'arenile è profondo meno di metri 15,00, l'ampiezza della fascia di cui sopra, non deve essere inferiore ad un terzo della profondità;
- 4.4 campeggiare, bivaccare, effettuare insediamenti occasionali ovvero occupare con tende, campers o altri mezzi tali spazi;
- 4.5 transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli adibiti ai servizi di polizia, protezione civile, soccorso ed a quelli addetti alla pulizia degli arenili e allo scarico di merci (*il transito dei mezzi d'opera necessari per le operazioni di carico/scarico merci e pulizia degli arenili, può essere svolto dal concessionario, solo ed esclusivamente dalle ore 20:00 alle ore 08:00, fatta eccezione di interventi urgenti, per i quali è necessaria l'autorizzazione dell'Ufficio Demanio Marittimo comunale*);
- 4.6 praticare qualsiasi gioco (ad esempio calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce ecc.), che possa produrre danno o molestie alle persone, turbativa alla quiete pubblica, nonché all'igiene dei luoghi. Detti giochi potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari, ad esclusione della fascia oraria compresa dalle ore 14,00 alle ore 16,00;
- 4.7 nel periodo intercluso dal 1° Maggio al 30 settembre è vietato (eccetto nelle aree di accoglienza appositamente attrezzate) condurre o far permanere, qualsiasi animale, anche munito di museruola o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori. Sono esclusi dal divieto i cani da salvataggio e i cani guida per i non vedenti purché tenuti al guinzaglio;
- 4.8 tenere ad alto volume qualsiasi apparecchio di diffusione sonora (*radio, juke-box, cd player, mangianastri*); nella fascia oraria compresa dalle ore 13:00 alle ore 16:00 è completamente vietato l'uso degli stessi;
- 4.9 esercitare attività di commercio in forma itinerante;
- 4.10 accendere fuochi, falò ed esercitare spettacoli pirotecnici; salvo per espressa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Demanio Marittimo comunale;
- 4.11 gettare/abbandonare in mare o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere;
- 4.12 introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili, senza la prescritta autorizzazione (conformità impianti - L. 46/90 e s.m.i.);
- 4.13 effettuare la pubblicità sulle spiagge mediante la distribuzione di volantini e lancio degli stessi, anche da mezzi di aerei;
- 4.14 depositare, anche temporaneamente, reti da pesca, attrezzi, natanti, carrelli e similari;
- 4.15 sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di velivolo privato e per qualsiasi scopo, ad eccezione dei mezzi autorizzati, di soccorso e di Polizia;
- 4.16 usare sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico;
- 4.17 occupare le cabine per il pernottamento o utilizzare le medesime a scopi diversi da quelli di spogliatoio. I concessionari prima della chiusura giornaliera delle attività, devono accertare l'assenza di persone nelle cabine, e/o nelle altre strutture;

#### Art. 5 - Disposizioni

- 5.1 I concessionari hanno l'obbligo di garantire (dal 1° giugno al 15 settembre) l'utilizzo e la funzionalità delle strutture concesse ed assicurare il servizio di assistenza ai bagnanti (nel rispetto degli orari di cui al punto 2.5) in conformità dell'Ordinanza vigente dell'Autorità Marittima;

- 5.2 il concessionario ha l'obbligo di mantenere, per tutto l'anno solare la perfetta pulizia delle aree in concessione compresa la battigia, lo specchio acqueo immediatamente prospiciente e 20 ml lineari confinanti sia a destra che a sinistra del fronte mare in concessione, nonché rispettare la convezione operante tra il Comune di Nettuno e le associazioni sindacali di categoria (nel tratto di arenile a libera fruizione convenzionato, dovrà essere garantito il servizio di salvamento, la pulizia e servizi igienici, ovvero consentire, agli usufruttori della medesima area, l'accesso libero e gratuito, nell'area in concessione, per l'utilizzo dei servizi igienici e delle strutture);
- 5.3 il concessionario/gestore dovrà posizionare un adeguato numero di contenitori per la raccolta dei rifiuti indifferenziati e per la raccolta differenziata (carta, plastica e vetro). Dovrà provvedere allo svuotamento dei contenitori di rifiuti, mantenendo separate le frazioni raccolte in maniera differenziata, con una frequenza tale da evitare il loro completo riempimento con conseguente rischio di abbandono di rifiuti sulla spiaggia. I rifiuti devono essere portati, a cura del concessionario, in discarica autorizzata o nei cassonetti all'uopo predisposti dalla Società incaricata per la raccolta e lo smaltimento, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nonché la pulizia degli appositi contenitori, dovranno essere assicurate almeno una volta al giorno attraverso modalità conformi alla normativa vigente in materia di igiene ed idonee allo svolgimento della raccolta differenziata dei rifiuti stessi;
- 5.4 gli ombrelloni, le sdraio, i lettini, o altra attrezzatura da installare a qualsiasi titolo in aree demaniali marittime, debbono essere posizionati in maniera tale da garantire un'ordinata e sicura utilizzazione dell'arenile e la circolazione dei bagnanti sulla spiaggia, nonché, in caso di necessità, le operazioni di soccorso a mare e sull'arenile stesso;
- 5.5 i confini delle aree demaniali marittime assentite in concessione, che si sviluppano sul lato verso terra devono essere recinte – a cura dei concessionari, con strutture che si inseriscono nel contesto paesistico circostante e consentano la libera visuale verso il mare;
- 5.6 è fatto obbligo al concessionario di garantire l'accesso al mare alle persone diversamente abili, predisponendo idonei percorsi perpendicolari alla battigia, uno ogni 150 ML, presso il quale dovrà essere predisposta una piazzola di sosta all'ombra (*art. 3 del Regolamento Regionale num. 11 del 15-07-2009*); i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire una migliore fruibilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se non riportati nel titolo concessorio; detti percorsi potranno essere installati, previa semplice comunicazione all'Ufficio Demanio Marittimo Comunale;
- 5.7 nell'ambito dell'area demaniale marittima assentita in concessione - per fini turistico-ricreativi – la realizzazione, la modifica o gli spostamenti dei camminamenti pedonali, passerelle per diversamente abili, fioriere o altri manufatti, opere o strutture di svago e bar o abbellimenti necessari per la migliore fruibilità della spiaggia, quali gazebo, maxiombrelloni, campi da gioco, aree adibite all'installazione di giochi per bambini, aree attrezzate per la ginnastica, sono consentiti nell'area medesima, previa comunicazione da parte del concessionario all'Ufficio Demanio Marittimo del Comune competente, purché poggiati al suolo o fissati con ancoraggi precari e rimovibili al termine della stagione balneare (*art. 11 del Regolamento Regionale num. 11 del 15-07-2009*);
- 5.8 previa comunicazione, all'Ufficio Demanio Marittimo Comunale, da parte del concessionario o dei titolari delle convenzioni di cui all'art. 5 comma 2 del *Regolamento Regionale num. 11 del 15-07-2009*, nel periodo intercorrente tra la fine della stagione balneare e l'inizio della successiva possono essere installate, nel rispetto della normativa vigente in materia paesaggistico-ambientale ed



- urbanistica, barriere antisabbia a protezione delle strutture turistico ricreative insistenti sull'area demaniale marittima, poste a secco ad una distanza minima di 10 metri dalla battigia;
- 5.9 il livellamento del piano dell'arenile assentito in concessione, senza apporto di materiale, riconducibile ad una operazione superficiale per il ripristino della spiaggia a seguito delle deformazioni causate dal vento o dalle mareggiate invernali è soggetto ad una semplice comunicazione da parte del concessionario nei confronti dell'Ufficio Demanio Marittimo Comunale;
- 5.10 i concessionari devono esercitare un'efficace e continua sorveglianza in modo da prevenire incidenti e danni a persone e/o cose. In particolare, la presenza anche sospetta di ordigni, di ostacoli subacquei e di quant'altro possa costituire pericolo per le persone o le imbarcazioni, deve essere immediatamente segnalato, all'Ufficio Demanio Marittimo Comunale (tel. 06-98889211-228) all'Ufficio Circondariale Marittimo o all'Autorità di P.S., ed in attesa di intervento delle autorità preposte, dovranno essere subito apposti cartelli indicanti il pericolo. I concessionari/gestori devono altresì indicare - con idonei segnali - pericoli noti e rischi a carattere permanente.
- 5.11 ogni stabilimento balneare, rimessaggio, imbarcazioni, ecc..., deve essere dotato di idonee attrezzature antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia;
- 5.12 tutti gli stabilimenti balneari debbono essere dotati di un presidio medico di primo soccorso; sistemi di sicurezza, attrezzature per il primo soccorso ed assistenza ai bagnanti dovranno essere assicurati secondo quanto previsto nei provvedimenti delle Autorità Marittime competenti e dalle normative di Legge vigenti;
- 5.13 i servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità sanitaria.
- 5.14 i servizi igienici per i diversamente abili, devono essere dotati di apposita segnaletica arancione, ben visibile, riportante il previsto simbolo internazionale, per l'immediata identificazione degli stessi;
- 5.15 sono consentite attività di intrattenimento nel rispetto delle vigenti disposizioni/ordinanze comunali previo autorizzazioni rilasciate dagli organismi competenti;
- 5.16 all'ingresso delle aree in concessione dovrà essere posta una targa recante la denominazione dello stabilimento e delle stelle marine nel numero corrispondente alla classificazione attribuita, tale targa dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n. 11 del 15-07-2009;

#### **Art. 6 – Disciplina della pesca**

- 6.1 Vedi Ordinanza vigente dell'Autorità Marittima e relativo Regolamento Disciplinare del Diporto Nautico.

#### **Art. 7 – Noleggjo ed utilizzo acquascooters o moto d'acqua e mezzi simili – rimessaggio imbarcazioni – norme di comportamento – corridoi di lancio**

- 7.1 Vedi Ordinanza vigente dell'Autorità Marittima e relativo Regolamento Disciplinare del Diporto Nautico;
- 7.2 Previo nulla osta rilasciato dall'Ufficio Demanio Marittimo Comunale, potrà essere avanzata richiesta di autorizzazione alla competente Autorità Marittima.

## **Art. 8 – Balneabilità delle acqua - obblighi di informazione all'utenza**

**8.1** I titolari di concessioni demaniali marittime sono obbligati ad affiggere, all'ingresso delle aree in concessione ed in prossimità della battigia, in un luogo ben visibile agli utenti, apposito cartello (redatto almeno in italiano ed in inglese ed altre due lingue delle quali una della comunità straniera prevalente sul territorio in base al dato demografico) - che informi sullo stato di balneabilità delle acque in conformità delle ordinanze vigenti disposte dall'Ufficio Ambiente comunale e dall'Autorità Marittima.

## **Art. 9 – Zone di mare destinate alla balneazione – disciplina della pesca – noleggio ed utilizzo acquascooter o moto d'acqua e mezzi simili – rimessaggio imbarcazioni – norme di comportamento corridoi di lancio a mare – norme sulla navigazione da diporto**

**9.1** Vedi Ordinanza vigente dell'Autorità Marittima e relativo Regolamento Disciplinare del Diporto nautico.

## **Art. 10 – Svolgimento attività secondarie**

**10.1** nel periodo intercluso dal 01 ottobre al 30 aprile, è facoltà dei concessionari aprire le attività secondarie a quelle di stabilimento balneare (bar, ristoranti, elioterapia ecc...), fermo restando il possesso e la validità delle autorizzazioni amministrative operanti ed il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2.7 della presente ordinanza;

**10.2** in ogni caso, per tutto l'anno solare, i concessionari sono tenuti a garantire:

a) lo stato di pulizia e decoro di tutta la superficie in concessione e quella di pertinenza;

b) l'accesso libero e gratuito, H 24, anche se attraverso passaggi insistenti su proprietà privata;

**10.3** su specifica istanza degli interessati è possibile valutare casi diversi di utilizzo dell'area in concessione e/o delle aree a libera fruizione;

## **Art. 11 – Sanzioni**

**11.1** E' fatto obbligo, a chiunque, di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.

**11.2** Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Atto saranno punite, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'artt. 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione fatta salva l'eventuale decadenza della concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 47 del C.N., del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. e di tutte le norme vigenti in materia, in osservanza di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i. e dal Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267.

Avverso alle sanzioni applicate ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 per la violazione delle presenti norme è ammesso ricorso al Sindaco o in alternativa al Giudice di Pace, competente per territorio, nei termini previsti dalla Legge 689/1981, nonché ai sensi della vigente normativa in materia di diporto ove applicabile.



## **ART. 12 – Disposizioni finali**

- 12.1** La presente ordinanza regola l'utilizzo del demanio marittimo limitatamente alle aree di competenza al Comune di Nettuno, si intende efficace per tutto l'anno solare e resta valida fino ad eventuale successiva disposizione/ordinanza;
- 12.2** è abrogata ogni precedente disposizione/ordinanza concernente le attività oggetto della presente, in contrasto o comunque incompatibile con essa;
- 12.3** la presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Nettuno nonché sul portale internet istituzionale – all'indirizzo <http://www.comune.nettuno.roma.it> – Area Finanziaria – ufficio Demanio e Patrimonio e nell'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio - ed entrerà in vigore dalla data di pubblicazione della stessa.
- 12.4** il Comando di Polizia Locale e tutti gli organi di vigilanza competenti sono incaricati di accertare l'esecuzione della presente Ordinanza.

**Il Responsabile**  
**Demanio e Patrimonio**  
*Dott. Carmine Capuano*



**Il Dirigente**  
**Area Economico Finanziaria**  
*Dott. Gianluca Faraone*

### **RELATA di NOTIFICA**

- 1. Tutti i concessionari di aree demaniali marittime;**
- 2. Autorità Circondariale Marittima di Anzio – Circomare – Via Porto Innocenziano, Anzio;**
- 3. Guardia di Finanza Comando Squadriglia Navale Anzio - Via Porto Innocenziano, Anzio;**
- 4. Stazione Carabinieri Anzio Colonia – Viale Marconi, Anzio**
- 5. Agenzia delle Dogane – Via Porto Innocenziano, Anzio;**
- 6. Commissariato di P.S. – Viale Antium, Anzio;**
- 7. Comando Polizia Locale – Sede Municipale Nettuno;**
- 8. Vigili del Fuoco – Viale Antium, Anzio;**
- 9. S.I.B. Anzio/Nettuno – Centro Commerciale Anteo Locale 35;**

## AVVERTENZE E CONSIGLI AI BAGNANTI

- Non fare il bagno se il mare è mosso, se spirano forti venti specialmente da terra, se vi sono correnti, se l'acqua è molto fredda o se la temperatura dell'acqua è molto inferiore alla temperatura ambiente;
- Non fare il bagno nelle zone in cui è vietata la balneazione;
- Non fare il bagno in caso di assenza dell'assistenza ai bagnanti;
- Non tuffarti se non sei un provetto tuffatore e comunque se non conosci il fondale;
- Non fare il bagno se non sei in perfette condizioni fisiche;
- Quando segnali alle forze dell'Ordine ed alla Guardia costiera una qualsiasi emergenza, se possibile, rimani sul posto in cui hai assistito al fatto e fornisci senza alcun timore le tue generalità. Così facendo sarà più semplice ricontattarti per ogni ulteriore dettaglio ed in tal modo potresti aiutare anche significativamente il personale soccorritore, dando tutte le maggiori informazioni possibili ed aggiornamenti, sino all'arrivo del personale preposto o delle Forze dell'Ordine sul posto;
- Se sei stato troppo tempo all'esposizione solare entra in acqua gradatamente, bagnando prima lo stomaco ed il petto con le mani;
- Evita assolutamente di fare il bagno se riconosci questi sintomi che precedono l'insolazione: "leggero mal di testa, vertigini, sensazione di freddo, eccessivo fastidio alla luce";
- Quando fai il bagno non allontanarti troppo da altri bagnanti, dalla riva, dalla tua imbarcazione e dalla visibilità del bagnino;
- Non allontanarti oltre 50 metri dalla riva, anche se utilizzi materassini, ciambelle, piccoli canotti gonfiabili, soprattutto nel caso sia stata issata la bandiera gialla ad indicare la presenza di raffiche di vento;
- Non fare il bagno se sia stata issata la bandiera rossa (indicante il pericolo per la balneazione o per l'assenza del bagnino)

## AVVISI

- **BANDIERA ROSSA** – pericolo per la balneazione dovuto a situazioni meteo avverse, assenza del bagnino, pericolo in genere;
- **BANDIERA GIALLA**: forti raffiche di vento;

### **Numeri telefonici utili:**

**Emergenza Sanitaria...118**

**Guardia Costiera... 1530**

**Polizia di Stato...113**

**Carabinieri... 112**

**Vigili del Fuoco...115**

**Centro Antiveneni...06-3054343**

**Comando Polizia Municipale... 06-9805005**

**Ufficio Demanio Marittimo - Comune di Nettuno... 06-98889211-228**

OGGETTO: COMUNICAZIONE EX ARTT.2.3-2.4-2.5-2.6- DELL'ORDINANZA BALNEARE 01/14.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nella qualità di

amministratore della società \_\_\_\_\_

titolare della concessione demaniale marittima num. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ rilasciata allo scopo di mantenere uno stabilimento balneare denominato

località \_\_\_\_\_

in ottemperanza alle disposizioni di cui agli Artt. 2.3-2.4-2.5-2.6- dell'Ordinanza balneare in oggetto

**COMUNICA**

che nel periodo compreso dal 1° al 31 maggio 2014 (art. 2.3 dell'ordinanza in oggetto):

non verrà esercitata alcuna attività;

verranno esercitate le seguenti attività:  elioterapia  bar/ristoro  
(garantendo il servizio di assistenza ai bagnanti nei giorni di sabato e domenica e festivi – art. 2.5 punto "B" Ord. Baln.)

altro (specificare) \_\_\_\_\_

verranno esercitate tutte le attività oggetto della concessione.  
(garantendo il servizio di assistenza ai bagnanti tutti i giorni – art. 2.5 punto "A" Ord. Baln.)

che nel periodo compreso dal 16 al 30 settembre 2014 (art. 2.3 dell'ordinanza in oggetto):

non verrà esercitata alcuna attività;

verranno esercitate le seguenti attività:  elioterapia  bar/ristoro  
(garantendo il servizio di assistenza ai bagnanti nei giorni di sabato e domenica e festivi – art. 2.5 punto "B" Ord. Baln.)

altro (specificare) \_\_\_\_\_

verranno esercitate tutte le attività oggetto della concessione.  
(garantendo il servizio di assistenza ai bagnanti tutti i giorni – art. 2.5 punto "A" Ord. Baln.)

che nel periodo compreso dal 1° ottobre 2014 al 30 aprile 2015 (art. 10.1 dell'ordinanza in oggetto):

non verrà esercitata alcuna attività;

verranno esercitate le seguenti attività:  elioterapia  bar/ristoro  
(garantendo il servizio di assistenza ai bagnanti nei giorni di sabato e domenica e festivi – art. 2.5 punto "B" Ord. Baln.)

altro (specificare) \_\_\_\_\_

verranno esercitate tutte le attività oggetto della concessione.  
(garantendo il servizio di assistenza ai bagnanti tutti i giorni – art. 2.5 punto "A" Ord. Baln.)

Nettuno li \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_